

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 7

Oggetto: Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 – cd. “Dignità”-
Modifiche alle norme della Legge di Bilancio 2018 sulle Società
Sportive Dilettantistiche –

Sulla G.U. n. 161 del 13 luglio 2018 è stato pubblicato il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, il cui art. 13 **azzerà** la disciplina introdotta con i commi da 353 a 360 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018.

In primo luogo, con il comma 1 dell’art. 13, sono state abrogate le disposizioni che avevano introdotto la nuova figura delle **Società Sportive Dilettantistiche con scopo di lucro**, nonché quelle riguardanti le agevolazioni per le medesime sia ai fini IRES e IRAP che ai fini IVA e quelle che, comma 356 – abrogato con il comma 2 dello stesso art. 13- prevedevano che anche le collaborazioni rese ai fini istituzionali alle Società Sportive Dilettantistiche lucrative potevano godere dello stesso trattamento di cui godono quelle rese alle SSD e ASD senza fine di lucro e, cioè, la inapplicabilità a queste ultime della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Di grande rilievo, poi, è l’abrogazione del comma 358, il cui contenuto aveva sollevato notevoli perplessità e preoccupazioni tra le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, dal momento che la norma, secondo alcune allarmanti interpretazioni più restrittive, avrebbe costretto a contrattualizzare, in regime di cococo, **tutte** le prestazioni sportive di qualsiasi genere rese ai soggetti medesimi, ivi comprese quelle degli atleti.

Sullo specifico argomento questa Lega, con la Circolare CST n. 3-2018, pubblicata con la Circolare L.N.D. n. 70 del 4 giugno u.s., aveva ravvisato l’opportunità di non “modificare l’attuale comportamento in relazione ai compensi sportivi erogati dalle Associazioni e Società sportive senza fine di lucro”, in attesa di chiarimenti ufficiali.

Nel contempo, la Lega Nazionale Dilettanti si è adoperata per richiedere l’introduzione nel Decreto Legge di un emendamento mirante all’abrogazione del comma 358 in argomento, come poi si è verificato.

Con il successivo comma 4 dell'art. 13 del Decreto sono, poi, state abrogate le norme che avevano modificato i commi 24, 25 e 26 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, laddove veniva esteso alle Società Sportive lucrative sia l'uso degli impianti sportivi pubblici sia il diritto alla gestione degli stessi impianti e delle palestre ed i impianti scolastici.